



nr. 4 - Maggio 2011

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI SU ALCUNI ASPETTI DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Gruppo di Lavoro VIII Direttiva

ASSIREVI

nr. 4 - Maggio 2011

**ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI
SU ALCUNI ASPETTI DEL
D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39**

Gruppo di Lavoro VIII Direttiva

ASSIREVI

INTRODUZIONE

Già nel corso del 2008 Assirevi aveva dedicato il primo Quaderno all'esame della *"Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti revisionati"*.

In tale Quaderno era stata effettuata un'analisi dell'VIII Direttiva, procedendo ad una comparazione con la normativa allora vigente in Italia, senza tralasciare alcuni brevi cenni in ordine allo stato del recepimento della normativa comunitaria nel sistema normativo francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Successivamente, Assirevi ha seguito con attenzione i lavori preparatori alla redazione del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva, che si sono conclusi con la pubblicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010.

Il Decreto, fermo restando il regime transitorio in esso previsto, è entrato in vigore in data 7 aprile 2010, portando con sé alcune problematiche interpretative riguardanti l'applicazione della riformata disciplina in tema di revisione legale.

Di tali tematiche Assirevi si è interessata con alcuni documenti riservati ad uso delle Associate. Si è ritenuto tuttavia che potesse essere di utilità rendere disponibili gli ultimi due documenti, che vengono presentati in questo Quaderno, anche per sollecitare un dibattito sulle considerazioni e interpretazioni proposte. Nella lettura si deve ovviamente tenere presente che i Regolamenti di attuazione del Decreto, che verranno prossimamente emanati, dovrebbero portare chiarezza sulle tematiche trattate.

Alcune norme, seppur per aspetti diversi, sono richiamate in entrambe le Informative alle Associate. Per semplicità di lettura, una tabella di raccordo evidenzia i paragrafi relativi agli argomenti comuni.

TABELLA DI RACCORDO DEI PARAGRAFI DI RIFERIMENTO		
ARGOMENTI	INFORMATIVA ALLE ASSOCIATE N. 151	INFORMATIVA ALLE ASSOCIATE N. 153
Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale		3 (pag. 23)
Indipendenza ed obiettività	2B (pag. 7)	4.1 (pag. 24)
	5B (pag. 11)	4.2 (pag. 24)
		9.1 (pag. 28)
Principi di revisione		5.1 (pag. 26)
		5.2 (pag. 26)
Incarico di revisione		
1. Soggetto incaricato	2A (pag. 7)	9.2 (pag. 28)
	3A (pag. 8)	
	3B (pag. 9)	
	4 (pag. 10)	
	6C (pag. 12)	
	7 (pag. 13)	
2. Durata dell'incarico	2A (pag. 7)	
	2B (pag. 7)	
	3A (pag. 8)	
	3B (pag. 9)	
	5B (pag. 11)	
	6A (pag. 11)	
	6B (pag. 11)	
3. Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione		1.2 (pag. 18)
		1.3 (pag. 18)
		1.4 (pag. 18)
		1.7 (pag. 20)

ARGOMENTI	INFORMATIVA ALLE ASSOCIATE N. 151	INFORMATIVA ALLE ASSOCIATE N. 153
4. Modalità di conferimento		1.5 (pag. 19) 1.6 (pag. 19)
Interruzione anticipata dell'incarico		
1. Revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale		2.1 (pag. 20) 2.5 (pag. 23)
2. <i>Prorogatio</i>		2.2 (pag. 22) 2.3 (pag. 22) 2.4 (pag. 22)
Relazione di revisione	10 (pag. 14)	6 (pag. 27)
Responsabilità del revisore incaricato della revisione del bilancio consolidato	11 (pag. 14)	
Enti di Interesse Pubblico		
1. Nozione	9 (pag. 14)	8 (pag. 27)
2. Applicabilità della disciplina sugli EIP	1 (pag. 7) 2A (pag. 7) 3A (pag. 8) 3B (pag. 9) 5A (pag. 11) 6B (pag. 11) 6D (pag. 12) 8 (pag. 13)	
Relazione sulle questioni fondamentali	12 (pag. 15)	
Rapporti con revisori di Paesi Terzi		7 (pag. 27)
Libro della revisione	13 (pag. 15)	1.1 (pag. 18)
Altre attività svolte dal revisore diverse dalla revisione legale	6E (pag. 13)	9.3 (pag. 28) 9.4 (pag. 29)

ASSIREVI – INFORMATIVA ALLE ASSOCIATE

Informativa n. 151

PRIME QUESTIONI INTERPRETATIVE SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39

PREMESSA

In data 23 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, avente ad oggetto il recepimento della Direttiva 2006/43/CE (di seguito, il “Decreto”). Il Decreto, fermo restando il regime transitorio in esso previsto, è entrato in vigore in data 7 aprile 2010, portando con sé diverse problematiche interpretative riguardanti l'applicazione della riformata disciplina in tema di revisione legale.

Assirevi, successivamente alla pubblicazione del Decreto, ha svolto una prima analisi della nuova normativa, focalizzando in particolare l'attenzione su alcune questioni meritevoli di chiarimento al fine di evitare possibili difficoltà operative. In quest'ottica, l'Associazione ha avviato confronti con i principali interlocutori istituzionali, anche a livello di associazioni di categoria. Su taluni aspetti non è riscontrabile, allo stato, una posizione già condivisa e risultano ancora in corso approfondimenti da parte delle Autorità competenti. Nel seguito vengono comunque illustrate alcune considerazioni ed orientamenti sulle questioni interpretative emerse.

Le questioni interpretative qui riepilogate sono state già affrontate nell'Informativa alle Associate n. 101, emessa in data 2 aprile 2010. Il presente documento ne rappresenta un aggiornamento, al fine di tenere conto degli ulteriori approfondimenti svolti dall'Associazione, degli elementi emersi dai successivi confronti con le Autorità e gli altri interlocutori istituzionali, nonché dell'evoluzione riscontrata nella prassi in relazione alle suddette questioni interpretative. Per completezza, nella presente Informativa sono stati mantenuti alcuni quesiti riferibili ad esercizi già chiusi alla data attuale, allo scopo di dar comunque conto della posizione a suo tempo espressa da Assirevi al riguardo.

Vengono pertanto qui di seguito illustrate le posizioni raggiunte da Assirevi sulle tematiche aventi carattere di maggiore urgenza, con l'auspicio che queste possano rappresentare un punto di riferimento per un approccio organico alla nuova disciplina della revisione, anche in attesa di eventuali interventi di chiarimento da parte delle Autorità competenti. Si segnala sin d'ora che non possono essere del tutto escluse, rispetto a quelle qui di seguito proposte, interpretazioni alternative che, ove accolte, potrebbero condurre a soluzioni ed effetti diversi da quelli qui prospettati.

In tale contesto, e preso atto della circostanza che le oggettive difficoltà di interpretazione di talune norme del Decreto, con particolare riferimento al regime transitorio, inevitabilmente condurranno gli operatori ad adottare soluzioni diversificate e non necessariamente omogenee, Assirevi non può che formulare il forte auspicio che i già richiamati, necessari chiarimenti da parte delle Autorità competenti possano intervenire quanto prima, così da agevolare una ricomposizione rapida ed equilibrata dei diversi comportamenti che saranno in concreto riscontrabili sul mercato. Si segnala, infine, che alcune delle considerazioni di seguito svolte hanno ad oggetto problematiche di competenza delle società assoggettate a revisione e dei loro organi sociali (ad esempio tematiche inerenti la delibera di conferimento dell'incarico). Assirevi ha comunque inteso, in questa sede, esprimere le proprie opinioni su tali problematiche al fine di fare chiarezza su questioni che hanno un riflesso anche sull'attività delle sue Associate, con l'obiettivo di fornire il proprio contributo alla formazione di adeguate prassi tra i soggetti interessati.

- 1) **LE NUOVE DISPOSIZIONI DETTATE DAL DECRETO PER GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (“EIP”) (ARTT. 16 E SS) SI APPLICANO IMMEDIATAMENTE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO OPPURE OCCORRE ATTENDERE LA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI CONSOB E LE EVENTUALI ESENZIONI CHE POTRANNO ESSERE IVI PREVISTE?**

Fermo restando che, come anticipato potrebbero essere in linea di principio avanzate soluzioni interpretative differenti, Assirevi ritiene che, una volta entrate in vigore, le norme dettate dal Decreto per gli Enti di Interesse Pubblico (EIP) siano immediatamente applicabili, ferme restando le diverse disposizioni previste dall’art. 43 Decreto per il regime transitorio. Pertanto, per l’applicazione degli artt. 16 e ss Decreto non occorre attendere l’emanazione dei Regolamenti Consob. L’applicazione di eventuali esenzioni previste in detti Regolamenti potrà comportare la modifica ovvero, se necessario, l’eventuale interruzione anticipata dell’incarico nel frattempo conferito.

- 2) **APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ DIVENUTE EIP CON INCARICHI DI REVISIONE *EX ART. 2409-QUATER* COD. CIV. CHE SCADONO CON L’EMISSIONE DELL’OPINION SUL BILANCIO 2009 (es. incarico conferito da una banca *ex art. 2409-quater* cod. civ. per il triennio 2007 – 2009 ad una società iscritta all’Albo Consob, ad un revisore individuale, ad una società di revisione non iscritta all’Albo Consob o al Collegio Sindacale)**

- 2A) **Da quando occorrerà conferire un incarico di nove anni ai sensi degli artt. 16 e 17 Decreto?**

Dopo l’entrata in vigore del Decreto, l’assemblea dei soci dovrebbe conferire sin da subito un nuovo incarico della durata di 9 esercizi (2010-2018) ai sensi del Decreto stesso. In conformità a quanto previsto dall’art. 43, comma 5, Decreto, il nuovo incarico dovrebbe essere affidato ad una società di revisione iscritta all’Albo Consob.

In deroga a tale previsione, ai sensi del comma 6 dell’art. 43, durante l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto la società potrà comunque conferire un incarico *ex art. 2409-quater* cod. civ., con durata di 3 esercizi, a revisori individuali e società di revisione non iscritte nell’Albo Consob. Tale deroga non appare viceversa applicabile al Collegio Sindacale, come meglio illustrato al successivo punto 4).

Potrebbe peraltro essere avanzata una diversa e più estensiva interpretazione della deroga prevista al comma 6, secondo la quale, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, l’EIP può conferire un incarico di 3 esercizi alla società di revisione iscritta all’Albo Consob. Ove tale impostazione sia seguita dall’EIP, potrebbero successivamente rendersi necessarie, anche a seguito di interventi chiarificatori da parte delle Autorità o di soggetti competenti, modifiche all’incarico ricevuto. Ciò al fine eventualmente di adeguarne la durata al termine novennale previsto dall’art. 17 Decreto. In proposito, si vedano anche le più ampie considerazioni contenute nel successivo punto 3B).

- 2B) **Ai fini della durata novennale dell’incarico e ai fini della *partner rotation*, deve tenersi conto del periodo pregresso ricoperto dal revisore legale/società di revisione legale e dal medesimo responsabile della revisione?**

Analogamente a quanto sin qui effettuato nei casi di primo assoggettamento al TUIF (ad esempio con riferimento alle società revisionate ai sensi dell’art. 2409-*quater* cod. civ. che sono ammesse a quotazione), si ritiene che, ai fini dell’*audit firm rotation*, non debba tenersi conto degli eventuali esercizi pregressi. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi con riferimento agli incarichi già assoggettati al TUIF (cfr. *infra* punto 5B)).

Per quanto concerne la *partner rotation*, occorre considerare che la regola era già prevista dal Principio di Revisione n. 100, applicabile alla quasi totalità degli enti oggi ricompresi nella categoria degli EIP.

Erano esclusi dall'applicazione della *partner rotation* di cui al Principio di Revisione n. 100 le società quotande.

Di conseguenza, ai fini della *partner rotation* di tali soggetti, ad eccezione delle quotande, si ritiene opportuno computare anche gli esercizi pregressi.

3) APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ DIVENUTE EIP CON INCARICHI DI REVISIONE EX ART. 2409-QUATER COD. CIV. IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (es. incarico conferito da una banca ex art. 2409-quater cod. civ. per il triennio 2009-2011)

3A) Quale disciplina sarà applicabile agli incarichi in corso che risultano conferiti ad un soggetto diverso dalle società di revisione iscritte all'Albo Speciale Consob?

Ai sensi dell'art. 43, comma 5, Decreto, fino all'emanazione dei regolamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) la revisione degli EIP può essere effettuata solo da società iscritte all'Albo Consob.

Per gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. trova tuttavia applicazione l'art. 43, comma 6, Decreto, il quale dispone una deroga alla previsione del comma 5. In base all'interpretazione accolta da Assirevi, tale deroga consente ai revisori individuali e alle società di revisione diverse dalle società di revisione iscritte all'Albo di continuare a svolgere la revisione legale (a suo tempo conferita ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ.) di società che, a seguito del Decreto, sono qualificabili come EIP, “*fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione*” dei regolamenti del MEF.

Alla luce di tali disposizioni, l'incarico triennale già conferito ai sopra menzionati soggetti ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. potrà proseguire sino alla sua naturale scadenza.

Con riferimento a tutti gli altri profili introdotti dal Decreto sugli EIP, Assirevi, pur riconoscendo che, in linea di principio, potrebbero essere avanzate soluzioni interpretative differenti, ritiene che le nuove norme (artt. 16 e ss) siano immediatamente applicabili. L'art. 43, comma 6, Decreto non sembrerebbe dunque riferirsi alle società iscritte all'Albo Consob che hanno in corso incarichi ex 2409-quater cod. civ.. Queste società, infatti, secondo quanto indicato dal comma 5, rappresenterebbero gli unici soggetti sin da subito legittimati a svolgere la revisione legale di EIP. Tale interpretazione si fonda sulla lettura congiunta del testo dei commi 5 e 6 dell'art. 43, Decreto e si focalizza, in particolare, sulle parole “*in deroga al comma 5*”. Dall'analisi di queste ultime sembrerebbe evincersi che la deroga del comma sesto riguardi il solo profilo soggettivo e si riferisca ai soli revisori individuali e società di revisione non iscritte all'Albo Consob che, in assenza del comma sesto, non sarebbero abilitati nel periodo transitorio allo svolgimento di incarichi su EIP. La disposizione non parrebbe contenere viceversa una deroga generale all'applicazione delle nuove norme a tutti gli incarichi 2409-quater, cod. civ. in corso.

Conseguentemente, le società divenute EIP a seguito del Decreto, che hanno in corso incarichi di revisione ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. assegnati ad una società di revisione iscritta all'Albo Consob, dovrebbero conferire sin da subito, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto, anche alla medesima società di revisione un nuovo incarico novennale ai sensi dell'art. 17 del Decreto.

Sotto diverso profilo, qualora, alla scadenza dell'incarico in corso precedentemente conferito ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ., i regolamenti del MEF risultassero già emanati, l'incarico potrà essere conferito ad uno qualunque dei soggetti iscritti al Registro.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza dell'incarico in corso, i regolamenti del MEF non siano invece ancora stati emanati, occorrerà conferire un nuovo incarico di 9 esercizi ai sensi del Decreto ad un soggetto che, in conformità all'art. 43, comma 5, Decreto, abbia i requisiti per lo svolgimento della revisione legale di EIP.

Inoltre, il comma 6 sembra disporre la salvaguardia degli incarichi già conferiti nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ma non ipotizza rinnovi o proroghe della durata di tali incarichi qualora, alla naturale scadenza degli stessi, i regolamenti del MEF non siano ancora stati emanati. D'altro canto, ove si ritenesse di procedere con successivi rinnovi, mancherebbe un riferimento normativo per il conferimento di detto incarico, in quanto l'art. 2409-*quater* cod. civ. è abrogato con efficacia immediata dal Decreto.

Inoltre, a voler seguire la strada della proroga o del rinnovo automatico dell'incarico, la previsione contenuta nel comma 5 risulterebbe superflua e non troverebbe mai applicazione poiché, in nessun caso, si verificherebbe l'ipotesi ivi disciplinata che, evidentemente, presuppone la scadenza dell'incarico prima dell'emanazione dei regolamenti del MEF.

3B) Quale disciplina sarà applicabile agli incarichi in corso che risultano conferiti ad una società di revisione iscritta all'Albo Speciale Consob?

Come anticipato nel precedente punto 3A), Assirevi ha sostenuto fin dalla pubblicazione del Decreto che le società divenute EIP, che avevano in corso incarichi di revisione ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ. assegnati a società di revisione iscritte all'Albo Consob, avrebbero dovuto conferire sin dall'esercizio 2010, anche alla medesima società di revisione, un nuovo incarico novennale ai sensi dell'art. 17 del Decreto. Infatti, l'art. 43, comma 5, Decreto indica le società di revisione iscritte all'Albo Consob come i soli soggetti abilitati allo svolgimento dell'*audit* di EIP fino all'emanazione dei regolamenti del MEF.

Il mercato, tuttavia, in genere per ragioni di semplificazione degli oneri in capo ai destinatari del Decreto, non si è integralmente allineato a tale soluzione. Vi sono alcune situazioni nelle quali le società divenute EIP con l'entrata in vigore del Decreto hanno lasciato proseguire gli incarichi in corso, a suo tempo conferiti ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ., anche nei casi in cui il revisore era una società iscritta all'Albo Consob.

In tali circostanze potrebbero dunque verificarsi ipotesi nelle quali per l'esercizio 2010, e ugualmente per l'esercizio 2011, sono in essere incarichi precedentemente conferiti ai sensi della vecchia normativa. Anche in tali situazioni rimane comunque ferma l'immediata applicabilità a detti incarichi, a partire dall'entrata in vigore del Decreto, delle nuove norme previste per gli EIP (artt. 16 e ss). Alla scadenza dei suddetti incarichi in corso, le EIP in questione dovrebbero pertanto conferire un incarico di durata novennale ai sensi dell'art. 17 del Decreto. Tale nuovo incarico, secondo l'interpretazione allo stato prevalente, può essere assegnato anche alla medesima società di revisione che ha concluso il precedente a suo tempo conferito ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ.. In effetti, sul punto, non si può trascurare che il Legislatore, diversamente da quanto previsto in passato con riguardo ad altre riforme che hanno inciso sulla natura e sui tempi degli incarichi di revisione (D.Lgs. 303/2006), non ha stabilito limiti espressi di durata complessiva nella fase di transizione degli incarichi in corso alla nuova disciplina. Inoltre, in termini più generali, non sussistono nel Decreto e nelle relative disposizioni transitorie limiti (in tema di cumulo di durata o *cooling off*) al passaggio da incarichi *ex art. 2409-*quater* cod. civ.* (o su società non EIP) ad incarichi per EIP.

4) A PARTIRE DA QUALE MOMENTO, ANCHE TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ART. 43 COMMI 5 E 6), SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 2, DECRETO, DI CONFERIRE AL COLLEGIO SINDACALE L'INCARICO DI REVISIONE SUGLI EIP?

L'art. 43, comma 5, Decreto prevede che, sino all'emanazione dei regolamenti del MEF, *"i revisori legali e le società di revisione legale diverse da quelle iscritte nell'Albo"* Consob non possono svolgere la revisione degli EIP.

L'art. 43, comma 6, Decreto dispone poi che, *"in deroga al comma 5, gli incarichi che nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1"*. Il comma 5 non effettua alcun riferimento al Collegio Sindacale e, conseguentemente, non risulterebbe applicabile a tale organo neppure la deroga contenuta nel comma 6. In proposito, quest'ultimo comma pare in effetti riguardare il solo profilo soggettivo di coloro che sono abilitati allo svolgimento di incarichi su EIP, senza prevedere, viceversa, una deroga generale all'applicazione delle nuove norme a tutti gli incarichi *ex 2409-quater cod. civ. in corso*.

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe dunque potersi ritenere che il divieto previsto dall'art. 16, comma 2, Decreto sia immediatamente applicabile.

Conseguentemente, come già evidenziato al punto 2A), ove l'incarico conferito al Collegio Sindacale scada con l'emissione dell'*opinione* sul bilancio 2009, la società dovrebbe conferire sin da subito un nuovo incarico della durata di 9 esercizi (2010-2018) ai sensi del Decreto ad un soggetto che, in base all'art. 43, comma 5, Decreto, abbia i requisiti per lo svolgimento della revisione legale di EIP (vale a dire una società di revisione iscritta all'Albo Speciale Consob).

Alla medesima conclusione dovrebbe giungersi anche nel caso in cui l'incarico conferito al Collegio Sindacale sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (scadenza 2010 o 2011). Tale incarico dovrebbe ritenersi risolto per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Una diversa interpretazione, volta ad applicare anche agli incarichi conferiti al Collegio Sindacale i commi 5 e 6 dell'art. 43 Decreto, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale della norma, presenterebbe limiti significativi, difficilmente superabili. Il Collegio Sindacale, infatti, durante il periodo transitorio, si troverebbe contemporaneamente a ricoprire il ruolo di revisore legale e a svolgere le funzioni proprie del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 Decreto, norma di immediata applicazione.

D'altro canto, ove il Legislatore ha ritenuto opportuno mantenere lo svolgimento della revisione da parte del Collegio Sindacale anche nel periodo transitorio, lo ha espressamente consentito. A tale proposito, si ricorda infatti che l'art. 39 Decreto ha disposto l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 52 TUB, in base al quale le banche di credito cooperativo possono affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. h), Decreto, tale norma, pur essendo abrogata, continua ad essere applicata fino all'emanazione dei regolamenti del MEF.

5) APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ EX TUIF (DIVERSE DA EMITTENTI QUOTATI) CHE DIVENTANO EIP (es. SIM, Sicav e SGR)

5A) Prima di applicare le nuove disposizioni dettate dal Decreto per gli EIP, occorrerà attendere le eventuali esenzioni che potranno essere disposte con regolamento Consob (d'intesa con Banca d'Italia ed Isvap)?

No. A giudizio di Assirevi, in assenza di specifiche disposizioni transitorie al riguardo, le norme del Decreto devono ritenersi immediatamente applicabili e non occorre attendere la previsione di eventuali esenzioni. L'applicazione di queste ultime potrà comportare la modifica ovvero, se necessario, l'eventuale interruzione anticipata dell'incarico nel frattempo conferito.

5B) Ai fini della durata novennale dell'incarico e ai fini della *partner rotation*, deve tenersi conto del periodo pregresso ricoperto dalla società di revisione legale e dal medesimo responsabile della revisione?

Ai fini dell'*audit firm rotation*, si tiene conto degli eventuali esercizi pregressi per le società ex TUIF cui già si applicava il limite novennale previsto dall'art. 159 TUIF.

Per quanto concerne la *partner rotation*, occorre considerare che la regola era già prevista dal TUIF (oltre che dal Principio di Revisione n.100 applicabile alla quasi totalità degli enti oggi ricompresi nella categoria degli EIP). Di conseguenza, è necessario computare anche gli esercizi pregressi.

6) APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI, CONTROLLATE E SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO CON SOCIETÀ QUOTATE

6A) Per le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con società quotate, che non divengono EIP con l'entrata in vigore del Decreto, la durata dell'incarico può essere allineata a quella della quotata?

Sì. Nella fase di applicazione della disciplina transitoria, è ancora vigente l'art. 152 Regolamento Emittenti, che consente l'allineamento degli incarichi. A regime, occorrerà verificare la presenza di tale facoltà nelle decisioni assunte dalla Consob in merito al perimetro degli EIP e nelle nuove disposizioni regolamentari emanate in proposito.

6B) Nel caso di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo con società quotate, divenute EIP con l'entrata in vigore del Decreto, ai fini dell'incarico prevale lo status di EIP o quello di società appartenente ad un gruppo quotato? (es. banca controllata di quotata con incarico di revisione ai sensi dell'art. 165 TUIF)

Per tali società (controllanti di quotate e società "sopra soglia" ai sensi degli artt. 151 e 151-bis, Regolamento Emittenti) il contenuto letterale e sistematico del Decreto sembrerebbe far prevalere lo status di EIP, con la conseguente applicabilità immediata delle disposizioni contenute negli artt. 16 e ss. Decreto.

Ad avviso di Assirevi, tale lettura sembrerebbe preferibile rispetto ad altre riscontrabili sul punto. In relazione ai nuovi incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, occorrerebbe dunque fissare una durata novennale senza possibilità di allineamento all'incarico della società con azioni quotate facente parte del gruppo. A seguire tale interpretazione, eventuali esigenze di allineamento di tali incarichi potranno peraltro essere gestite attraverso i meccanismi di cessazione anticipata previsti dal Decreto e dai regolamenti in via di emanazione da parte del MEF, nei limiti ivi contemplati.

Come anticipato, tuttavia, è necessario segnalare come sussistano diverse letture circa la durata degli incarichi di revisione conferiti successivamente all'entrata in vigore del Decreto da società appartenenti a gruppi quotati, le quali, in virtù dell'art. 16, comma 1, Decreto, siano oggi da qualificare come EIP.

In particolare, è stato sostenuto che, alla luce del contenuto dell'art. 43, comma 2, Decreto, concernente, in particolare, i profili del conferimento e della durata dell'incarico, ed al fine di consentire un approccio interpretativo che tenga conto di ragioni di praticità applicative delle nuove disposizioni, nel periodo transitorio continuerebbero ad essere applicate alle società appartenenti a gruppi quotati le disposizioni emanate dalla Consob in relazione agli artt. 165 e 165-bis, TUIF e, in particolare, l'art. 152 Regolamento Emittenti. Secondo tale interpretazione, fino all'emanazione dei regolamenti da parte di Consob, la durata dei nuovi incarichi conferiti da società appartenenti a gruppi quotati, le quali, in virtù dell'art. 16, comma 1, Decreto, siano oggi da qualificare come EIP, potrebbe essere allineata a quella dell'incarico della società quotata appartenente a detto gruppo.

- 6C) Nel caso di società esentate dall'applicazione degli artt. 165 e 165-bis TUIF in base al Regolamento Emittenti, con incarichi di revisione ex art. 2409-*quater* cod. civ. in scadenza nel 2009, che non diventano EIP con l'entrata in vigore del Decreto, il nuovo incarico triennale potrà essere conferito al Collegio Sindacale o si applica sin da subito il divieto previsto dall'art. 16, comma 2, Decreto? In tale secondo caso, cosa accade degli incarichi scadenti nel 2010 e 2011?**

Anche in questo caso (società "sotto soglia" ai sensi degli artt. 151 e 151-bis, Regolamento Emittenti, che non diventino a loro volta EIP) l'art. 16, comma 2, Decreto sembrerebbe, a giudizio di Assirevi, immediatamente applicabile. Tale norma, infatti, prevede il divieto di affidare la revisione al Collegio Sindacale non solo per gli EIP, ma anche per le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con gli EIP stessi. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che l'incarico sia in scadenza o ancora in corso, alla luce di questa interpretazione sembrerebbe che tali società debbano conferire sin da subito un nuovo incarico triennale ai sensi del Decreto ad un revisore diverso dal Collegio Sindacale.

Va peraltro rilevato che, al riguardo, è stata altresì avanzata una diversa lettura che ritiene applicabile al caso qui esaminato l'art. 43, comma 2, Decreto. Seguendo tale impostazione, che lascia comunque aperti taluni dubbi interpretativi, nel periodo transitorio la revisione delle società "sotto soglia" ai sensi degli artt. 151 e 151-bis Regolamento Emittenti, che non diventino a loro volta EIP, potrebbe continuare ad essere svolta dal Collegio Sindacale. Ad analoghe conclusioni si potrebbe inoltre pervenire qualora si ritenesse che l'art. 43, comma 2, Decreto, nel disporre l'applicabilità in via transitoria delle norme regolamentari emanate da Consob, consenta di applicare sin d'ora l'esenzione rinvenibile nell'attuale Regolamento Emittenti, che potrebbe quindi acquistare valenza in relazione alle esenzioni dal divieto di nominare come revisore il Collegio Sindacale di cui all'art. 16, comma 3, Decreto. Anche in base a quest'ultima impostazione, le società "sotto soglia" potrebbero quindi continuare a conferire gli incarichi di revisione al Collegio Sindacale.

- 6D) Nel caso di società esentate dall'applicazione degli artt. 165 e 165-bis TUIF in base al Regolamento Emittenti, divenute EIP con l'entrata in vigore del Decreto, che abbiano incarichi di revisione ex art. 2409-*quater* cod. civ. o 116 TUIF, ai fini dell'incarico prevale lo *status* di EIP o può essere applicato l'art. 43, comma 2, Decreto?**

Anche in questa ipotesi, tenuto conto del contenuto letterale e di una interpretazione sistematica del Decreto, sembrerebbe prevalere, ad avviso di Assirevi, lo *status* di EIP, con la conseguente applicabilità immediata delle disposizioni contenute negli artt. 16 e ss Decreto. Peraltro, trattandosi di società esentate dagli artt. 165 e 165-bis TUIF, ad esse non sembrerebbe neppure applicabile l'art. 43, comma 2, Decreto. Conseguentemente, gli incarichi relativi a tali soggetti dovrebbero essere disciplinati, come già descritto in precedenza ai punti 2) e 3),

conformemente a società con incarichi ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ. che divengono EIP.

- 6E) **Può ritenersi che l'art. 158 TUIF continui ad essere applicato alle società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con società quotate nel periodo transitorio in virtù dell'art. 43, comma 2, Decreto? A regime, il Regolamento Consob di cui all'art. 16 può riproporre analoga previsione in capo alle suddette società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con società quotate?**

L'art. 43, comma 2, Decreto dispone che, fino all'emanazione del Regolamento Consob previsto dall'art. 16 Decreto, gli incarichi di revisione delle società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo con le quotate continuano ad essere disciplinati, in particolare con riguardo al conferimento e alla durata, dagli artt. 165 e 165-*bis*, TUIF.

In virtù di tale norma, sembra possibile ritenersi che anche l'art. 158 TUIF (richiamato dagli artt. 165 e 165-*bis*, TUIF) possa continuare ad essere applicato nel periodo transitorio alle società sopra menzionate.

A regime, si auspica che analoga previsione venga riproposta nelle norme regolamentari che Consob è chiamata ad emanare. In caso contrario, infatti, le tutele previste per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nelle società quotate potrebbero essere ridotte attraverso operazioni, disciplinate da nuove disposizioni meno stringenti rispetto a quelle attuali, compiute nel gruppo ad un livello sottostante l'emittente.

Ove viceversa si dovesse ritenere che tale possibilità non rientra nel potere regolamentare di Consob occorrerebbe provvedere a riproporre la previsione attraverso una modifica dell'art. 158 TUIF, che troverebbe quindi applicazione anche per società del gruppo quotato, mediante l'inserimento della modifica con decreto correttivo.

- 7) **APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI, CONTROLLATE E SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO CON EIP DIVERSI DA SOCIETÀ QUOTATE**

Per quanto concerne i soggetti legittimati a svolgere la revisione legale di tali società, in assenza di una disposizione transitoria, essendo pacifico che tali società rientrano nel gruppo degli EIP, deve ritenersi immediatamente applicabile l'art. 16, comma 2, Decreto, che prevede l'impossibilità di esercizio della revisione legale da parte del Collegio Sindacale.

Conseguentemente, gli incarichi in scadenza nel 2010 (analogamente a quanto generalmente intervenuto per quelli in scadenza nel 2009) dovranno essere conferiti ai sensi del Decreto ad un revisore esterno (revisore individuale o società di revisione) per un triennio rinnovabile. Gli incarichi in corso (con scadenza nel 2011) attribuiti al Collegio Sindacale dovrebbero essere sostituiti con incarichi triennali ai sensi del Decreto, sempre conferiti ad un revisore esterno. Con riferimento poi agli altri profili dell'incarico (diversi da quello relativo al soggetto legittimato a svolgere la revisione), si segnala che l'emanazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 16 potrebbe comportare talune modifiche agli incarichi nel frattempo conferiti.

- 8) **APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ SINO AD ORA NON TENUTE ALLA REVISIONE E CHE DIVENTANO EIP (es. S.r.l. "sotto soglia" che ha emesso valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati quali i veicoli di cartolarizzazione)**

Come già anticipato, in assenza di specifiche disposizioni transitorie al riguardo, Assirevi ritiene che le norme del Decreto relative agli EIP siano immediatamente applicabili e non occorra attendere la previsione di eventuali esenzioni.

La società, dunque, dovrebbe conferire un incarico di durata novennale ai sensi del Decreto, ad un soggetto che possieda i requisiti per effettuare la revisione di EIP.

Peraltro, ove la società avesse già in corso un incarico di revisione volontaria, tale incarico dovrebbe risolversi di diritto per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme ed essere sostituito da un nuovo incarico di durata novennale ai sensi del Decreto. Il nuovo incarico sarà conferito ad un soggetto che possieda i requisiti per effettuare la revisione di EIP.

9) **A QUALE SPECIFICO MOMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO SI RIFERISCE L'ESPRESSIONE “SOCIETÀ CHE HANNO RICHIESTO L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE” AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 1, LETT. A), DECRETO?**

Sembra opportuno fare riferimento alla data del *filing* della domanda di ammissione alla negoziazione.

10) **QUALE SARÀ IL TITOLO DELLE RELAZIONI DA EMETTERE SUI BILANCI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO?**

Per le relazioni di revisione sui bilanci al 31.12.2009, è stata adottata la seguente soluzione: “Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. [156 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58] [2409-ter cod. civ.] (ora art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39)”.

È stato poi inserito nella relazione un chiarimento volto a precisare che l'attività di revisione sul bilancio di esercizio e/o consolidato al 31.12.2009 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso di tale esercizio.

Per quanto concerne la relazione di revisione relativa ai bilanci di esercizio e/o consolidati successivi al 31.12.2010 si dovrà fare riferimento a quanto disposto dal Documento di ricerca n. 157.

11) **A PARTIRE DA QUANDO È APPLICABILE L'ART. 14, COMMA 6, DECRETO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ UNITARIA DEL REVISORE DEL BILANCIO CONSOLIDATO?**

In assenza di una norma transitoria, l'art. 14, comma 6, Decreto, dovrebbe essere immediatamente applicabile ai bilanci chiusi dopo l'entrata in vigore del Decreto. Conseguentemente, la norma non dovrebbe trovare applicazione per gli incarichi riguardanti i bilanci chiusi al 31.12.2009 (o a data successiva fino a quella di entrata in vigore del Decreto). In proposito, occorre infatti considerare che, per l'assunzione della responsabilità unitaria, è necessaria l'implementazione di specifiche procedure di revisione. Tali procedure, salvo pesanti aggravii sulle società, non possono essere svolte con riferimento ai bilanci per i quali i revisori hanno ormai in corso la fase di chiusura dell'*audit*.

Le relazioni di revisione emesse per incarichi su bilanci con esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore del Decreto comporteranno invece l'applicazione della nuova disposizione, previa pianificazione delle procedure aggiuntive richieste al riguardo dal Principio di Revisione n. 600. Al riguardo, per i bilanci chiusi nei primi mesi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, non possono escludersi difficoltà da parte del revisore nella pianificazione e nella successiva esecuzione delle richiamate procedure aggiuntive.

- 12) **L'ART. 19, COMMA 3, DECRETO IMPONE AL REVISORE LEGALE DI PRESENTARE AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE LEGALE UNA RELAZIONE SULLE QUESTIONI FONDAMENTALI EMERSE DURANTE LA REVISIONE E, IN PARTICOLARE, SULLE CARENZE SIGNIFICATIVE RILEVATE NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA. TENUTO CONTO DELLE DIFFICOLTÀ TECNICHE ED INTERPRETATIVE CHE IL CONTENUTO DI TALE NORMA COMPORTA, È RAGIONEVOLE IPOTIZZARE CHE L'OBLIGO DECORRA A PARTIRE DALLA REVISIONE SUI BILANCI 2010?**

In proposito, con riguardo al 2009 si può considerare che:

- l'attività di revisione è stata organizzata e pressoché ultimata alla luce della normativa previgente, che non contemplava un obbligo analogo;
- le società che adottano il sistema dualistico devono scegliere a quale organo affidare le funzioni del Comitato per il controllo interno e la revisione legale. Prima di tale momento, il revisore non avrebbe neppure un interlocutore;
- la norma necessita di un'interpretazione "tecnica" per essere applicata. In particolare, occorrerebbe coordinare il contenuto della norma con i principi di revisione che già richiamano indicazioni pertinenti sul punto (Principio di Revisione n. 260, ISA 265, Principio di Revisione n. 315), chiarire che la relazione deve essere presentata dopo l'emissione dell'*opinione*, senza alcun termine perentorio da rispettare nella consegna e stabilire se la relazione debba riguardare solo il bilancio civilistico dell'EIP o, se redatto, anche il bilancio consolidato, nonché definire quali sono le finalità e i profili di utilizzabilità della relazione da parte del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile nei casi in cui coincide con il Collegio Sindacale.

Tenuto conto delle difficoltà tecniche ed interpretative sopra ricordate, si può dunque ritenere ragionevole un'applicazione della norma in esame a partire dall'esercizio 2010.

- 13) **A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 2409-TER COD. CIV. E 155, COMMA 3, TUIF, VIENE MENO L'OBLIGO DI TENUTA DEL LIBRO DELLA REVISIONE. QUALI SONO LE MODALITÀ E LA TEMPISTICA DI CHIUSURA DEL LIBRO?**

Il libro della revisione deve essere compilato e chiuso al termine dell'attività di revisione relativa agli esercizi conclusi prima della data di entrata in vigore del Decreto. Saranno quindi da trascrivere come ultimi i verbali relativi all'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio (e del bilancio consolidato) e le verifiche periodiche relative a esercizi/periodi chiusi prima del 7 aprile 2010, ancorché svolte e concluse successivamente. Dopo la trascrizione delle ultime verbalizzazioni, al fine di formalizzare le motivazioni della chiusura del libro della revisione è opportuno riportare sul libro un ultimo verbale, sottoscritto dal socio di riferimento, che potrebbe avere un contenuto simile al seguente: "A seguito dell'abrogazione dell'art. 2409-ter, comma 6, del codice civile [155 comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, D.Lgs. 58/1998] attuata dall'art. 37 [40] del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, l'obbligo della tenuta del libro della revisione è venuto meno a far data dal 7 aprile 2010".

Successivamente a tale ultima trascrizione, il libro della revisione sarà trasmesso alla società conferente l'incarico tramite una apposita lettera accompagnatoria. Tale lettera, che dovrà essere restituita dalla società assoggettata a revisione debitamente firmata, potrà contenere la precisazione che permane a carico della medesima società l'obbligo di conservazione del libro secondo i termini di legge previgenti (10 anni).

29 APRILE 2011

ASSIREVI – INFORMATIVA ALLE ASSOCIATE

Informativa n. 153

ULTERIORI QUESTIONI INTERPRETATIVE SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39

PREMESSA

Facendo seguito all'Informativa alle Associate n. 151 "*Prime questioni interpretative sull'applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*", è stata svolta un'ulteriore disamina di alcune tematiche riguardanti l'attuazione della nuova normativa sulla revisione. In tale contesto, come in precedenza, l'Associazione ha altresì coltivato il confronto sul tema con altri interlocutori istituzionali, anche a livello di associazioni di categoria.

All'esito di tale attività, fermo restando che su taluni aspetti non è riscontrabile, allo stato, una posizione già condivisa e che risultano ancora in corso approfondimenti da parte delle Autorità competenti, sono state sintetizzate nelle presenti note le ulteriori considerazioni svolte dall'Associazione in ordine a temi emersi con riferimento al Decreto. Si segnala sin d'ora che non possono essere escluse, rispetto a quelle di seguito proposte, interpretazioni alternative, che, ove accolte, potrebbero condurre a soluzioni ed effetti diversi da quelli qui prospettati.

In tale contesto, e preso atto della circostanza che le oggettive difficoltà di interpretazione di talune norme del Decreto, con particolare riferimento al regime transitorio, inevitabilmente condurranno gli operatori ad adottare soluzioni diversificate e non necessariamente omogenee, Assirevi non può che formulare il forte auspicio che i necessari chiarimenti da parte delle Autorità competenti possano intervenire quanto prima, così da agevolare una ricomposizione rapida ed equilibrata dei diversi comportamenti che saranno in concreto riscontrabili sul mercato.

Nel presente documento sono state esaminate problematiche di competenza delle società assoggettate a revisione e dei loro organi sociali (ad esempio tematiche inerenti la delibera di conferimento dell'incarico). Assirevi ha comunque inteso esprimere la propria opinione su tali questioni al fine di fare chiarezza su aspetti che hanno un riflesso anche sull'attività delle sue Associate, con l'obiettivo di fornire il proprio contributo alla formazione di adeguate prassi tra i soggetti interessati.

* * * *

1) CONFERIMENTO DELL'INCARICO (ART. 13 DECRETO)

1.1) Nelle lettere di incarico professionale predisposte dopo l'entrata in vigore del Decreto dovrà essere eliminato il riferimento al Libro della Revisione, in virtù dell'art. 37, comma 9, Decreto (che ha abrogato l'art. 2409-ter cod. civ.)?

Ad avviso di Assirevi, tale riferimento deve essere espunto dalle nuove lettere di incarico professionale, in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 2409-ter cod. civ. ai sensi dell'art. 37, comma 9, Decreto. Le Associate risultano peraltro essersi già attivate in tal senso.

1.2) Che cosa deve intendersi per proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 13, comma 1, Decreto? Può farsi riferimento alla prassi sin qui sviluppata per le società quotate in virtù del previgente art. 159, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF")?

Ad avviso di Assirevi, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale dovrebbe contenere una valutazione della struttura organizzativa, dell'idoneità tecnica e dell'indipendenza del soggetto a cui si intende conferire l'incarico di revisione, nonché una valutazione sul piano di revisione predisposto e, infine, sull'adeguatezza dei corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'incarico professionale.

In tale senso si è espressa anche Assonime, sottolineando che, già prima dell'entrata in vigore del Decreto, gli elementi sopra richiamati erano posti a fondamento della proposta motivata dell'organo di controllo delle società quotate in sede di conferimento dell'incarico di revisione (Circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010, pag. 28).

1.3) Sussiste un obbligo per l'Assemblea di accogliere la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale?

A tale proposito, Assirevi reputa maggiormente conforme allo spirito della disciplina legislativa che l'Assemblea, ove non voglia nominare il revisore di cui alla proposta motivata del Collegio Sindacale ed intenda, invece, conferire l'incarico ad un altro tra i revisori che hanno formulato le proposte esaminate dal Collegio Sindacale, debba comunque richiedere al Collegio Sindacale di manifestare la propria posizione al riguardo. Il Collegio Sindacale potrà formulare le proprie considerazioni sull'eventuale conferimento di incarico a revisore diverso da quello dallo stesso proposto direttamente in sede assembleare.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'Assemblea, discostandosi dalla proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, intenda conferire l'incarico ad un revisore diverso da quelli che hanno formulato le proposte esaminate dal Collegio Sindacale medesimo, dovrebbe lasciare ai sindaci il tempo necessario per esaminare la proposta di detto revisore e formulare un'ulteriore e diversa proposta motivata ai soci. In tal caso l'Assemblea dovrebbe essere riaggiornata a data successiva per deliberare sul conferimento dell'incarico di revisione.

1.4) Qualora, per società diverse da Enti di Interesse Pubblico ("EIP"), la revisione legale sia svolta dal Collegio Sindacale, quest'ultimo rimane l'organo competente a formulare la proposta motivata in relazione al conferimento dell'incarico di revisione?

In linea di principio, a parere di Assirevi, in assenza di diversa disposizione di legge o statutaria, si può ritenere che anche in tale circostanza il Collegio Sindacale rimanga l'organo competente in relazione a tale adempimento.

Tuttavia, occorre distinguere a seconda che lo statuto della società preveda: *i)* la facoltà per l'assemblea degli azionisti di affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ovvero *ii)* l'attribuzione automatica dell'incarico di revisione a tale organo.

Nell'ipotesi *sub i)*, la proposta motivata esplica una funzione informativa nei confronti degli azionisti, chiamati a scegliere il soggetto incaricato della revisione anche sulla base delle valutazioni espresse dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata. In tal caso, Assirevi reputa dunque opportuno che il Collegio Sindacale espliciti la peculiare posizione in cui lo stesso viene a trovarsi e motivi le ragioni per cui ritiene di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico di revisione legale, facendo riferimento ai medesimi elementi su cui avrebbe basato la propria proposta in relazione ad un revisore esterno.

Nel caso *sub ii)*, al contrario, il conferimento dell'incarico di revisione al Collegio Sindacale potrebbe essere deliberato dall'assemblea in via automatica, senza necessità di un'apposita proposta motivata in tal senso da parte del Collegio Sindacale, salve le opportune conferme da parte di quest'ultimo riguardo alla disciplina in tema di incompatibilità e indipendenza. In effetti, in presenza di una disposizione statutaria che attribuisca automaticamente al Collegio Sindacale l'incarico di revisione, può ritenersi che gli azionisti abbiano già effettuato la propria scelta, con il conseguente venir meno delle esigenze informative che la proposta motivata di cui all'art. 13 Decreto ha l'obiettivo di soddisfare.

1.5) Qualora vengano a scadere contestualmente Collegio Sindacale e incarico di revisione, come occorrerà procedere ai fini del conferimento del nuovo incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13, comma 1, Decreto?

In tale ipotesi, è opportuno che l'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti preveda dapprima la trattazione del punto relativo al conferimento dell'incarico di revisione e, successivamente, la nomina del nuovo organo di controllo. Procedendo in tal modo, sarebbe il Collegio Sindacale uscente a formulare la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, Decreto, sulla base dell'attività istruttoria portata avanti nel corso del proprio incarico.

Al contrario, ove l'assemblea procedesse alla preventiva nomina del Collegio Sindacale, la proposta motivata circa l'attribuzione dell'incarico di revisione sarebbe in linea di principio di competenza dell'organo sociale neo-nominato che, tuttavia, non avrebbe il tempo di raccogliere ed esaminare le proposte pervenute dai revisori. Pertanto, la nomina del revisore sarebbe, sempre in linea teorica, da posticipare ad una successiva assemblea appositamente convocata. In proposito, si può tuttavia ritenere che il conferimento dell'incarico di revisione possa avvenire sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale uscente, a condizione, tuttavia, che *(i)* l'iter relativo alla formulazione della proposta si sia già completato e *(ii)* sia portato a conoscenza degli azionisti mediante informativa preassembleare prima dell'assemblea nella quale vengono nominati i nuovi componenti dell'organo di controllo e il nuovo revisore. Al fine di realizzare una completa convergenza tra Collegio Sindacale uscente e nuovo Collegio Sindacale sul soggetto incaricato della revisione legale, sarebbe auspicabile che i nuovi componenti dell'organo di controllo, preliminarmente avvisati in via informale circa la propria nomina, prendano visione di tutte le proposte di revisione concorrenti, in tempo utile per condividere il processo volto all'individuazione del soggetto da sottoporre all'Assemblea e per manifestare la loro posizione al Collegio Sindacale uscente.

1.6) Qualora una S.r.l. si trovi a dover nominare per la prima volta il Collegio Sindacale e, contestualmente, a dover conferire un incarico di revisione legale, come occorrerà procedere ai fini della formulazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, Decreto?

Ad avviso di Assirevi, nel caso in esame sarebbe opportuno procedere, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- (i)* la società dovrebbe convocare una prima assemblea ai fini della nomina del Collegio Sindacale e, trascorso un lasso di tempo sufficiente affinché il

neo-nominato organo sociale possa raccogliere ed esaminare le proposte in ordine all'incarico di revisione legale, convocare una seconda assemblea ai fini del conferimento del predetto incarico; oppure

- (ii) la società dovrebbe convocare un'assemblea unica per entrambi gli adempimenti, da scindere in due parti. Tale assemblea dovrebbe provvedere, in primo luogo, alla nomina del Collegio Sindacale, per poi essere riaggiornata ad una data immediatamente successiva, tale da consentire al neo-nominato organo sociale di valutare le diverse proposte in ordine all'incarico di revisione legale, prima di motivare la propria determinazione ai fini della proposta motivata da sottoporre ai soci. Il conferimento dell'incarico di revisione legale dovrà essere deliberato dalla stessa assemblea nel corso dell'aggiornamento della riunione. Tale ultima soluzione sembra presentare taluni vantaggi, in termini di ottimizzazione di tempi, rispetto a quella presentata *sub i)*; oppure
- (iii) la società potrebbe nominare nella medesima assemblea il revisore e il Collegio Sindacale. A tal fine, i nuovi componenti dell'organo di controllo, preliminarmente avvisati in via informale circa la propria nomina, dovrebbero eseguire un opportuno lavoro preparatorio volto a predisporre, in tempo utile per l'assemblea, la proposta motivata di cui all'art. 13 Decreto.

Evidentemente, la soluzione proposta *sub iii)*, consente una semplificazione degli oneri a carico della società ed una riduzione dei tempi di formalizzazione delle nomine.

1.7) Nel caso di costituzione di una nuova società per azioni ai sensi dell'art. 2328 cod. civ., la nomina del revisore legale deve essere preceduta dal parere motivato del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 Decreto?

Dalla lettura del primo comma dell'art. 13 Decreto, parrebbe potersi desumere che la proposta motivata del Collegio Sindacale sia necessaria per tutte le nomine del revisore successive a quella compiuta in sede statutaria.

2) INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO (ART. 13 DECRETO)

2.1) Dopo l'entrata in vigore del Decreto, in attesa del regolamento del MEF¹ di cui all'art. 13, comma 4, Decreto che definirà casi e modalità di revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale:

- continuerà a ricorrersi, nell'ipotesi di revoca per giusta causa, all'intervento del Tribunale per gli *ex* incarichi Vietti e della Consob per gli *ex* incarichi TUIF (tenuto conto che gli artt. 2409-*quater* cod. civ. e 159 TUIF sono stati abrogati)?
- troveranno applicazione in via immediata la risoluzione consensuale e le dimissioni?

Con riferimento alla revoca per giusta causa, va ricordato che il Decreto ha abrogato con efficacia immediata gli artt. 2409-*quater* cod. civ. e 159 TUIF e non ha previsto alcuna disciplina transitoria specifica, né norme espresse cui fare riferimento per utilizzare tale modalità di interruzione anticipata dell'incarico prima dell'emanazione del regolamento del MEF.

Pertanto, alla luce dei principi generali di diritto intertemporale vigenti nel nostro ordinamento, la disciplina di riferimento della revoca per giusta causa oggi è rappresentata

¹ Con apposito Decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha delegato le competenze attribuitegli dal D.Lgs. 39/2010 alla Ragioneria dello Stato. I riferimenti effettuati nel presente documento al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono da intendersi pertanto alla Ragioneria dello Stato.

esclusivamente dall'art. 13, comma 3, Decreto, norma di immediata applicazione. Tale disposizione, tuttavia, risulta allo stato parzialmente incompleta, in quanto la definizione dei "*casi e modalità*" della revoca per giusta causa è demandata al regolamento attuativo del MEF. Occorre quindi verificare la possibilità di colmare tale lacuna in via interpretativa, nelle more dell'emanazione delle future disposizioni regolamentari.

In quest'ottica, in virtù del criterio analogico, si potrebbe innanzitutto valutare l'applicabilità dell'art. 2400 cod. civ. in tema di nomina e cessazione dall'ufficio di sindaco.

Tuttavia, il procedimento previsto dall'art. 2400 cod. civ. richiede per la revoca dei sindaci quello stesso intervento del Tribunale, prima contemplato anche dall'art. 2409-*quater* cod. civ., che il Decreto ha inteso espressamente eliminare in caso di revoca del revisore. Del resto, stante la mancanza di riferimenti in proposito all'interno del Decreto, non sembra che l'intervento del Tribunale possa essere reintrodotta dal futuro regolamento, che rappresenta una norma di fonte secondaria.

Inoltre, per quanto riguarda i casi di revoca, va considerato che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, si era già sviluppata una giurisprudenza in relazione alla giusta causa di revoca del revisore. Sotto tale profilo, pertanto, non risulta necessario attingere alla casistica relativa ai sindaci, ben potendosi far riferimento alla specifica casistica formatasi in giurisprudenza in relazione alla revoca per giusta causa del revisore.

Alla luce di tali elementi, in attesa dell'emanazione delle future disposizioni regolamentari, sembrerebbe ragionevole ritenere che si possa ricorrere allo strumento della revoca del revisore soltanto in quei casi già riconosciuti come ipotesi di giusta causa dalla giurisprudenza anteriore al Decreto (tra cui, a titolo esemplificativo, si ricordano: esigenze organizzative di gruppo; mutamento dell'azionista di controllo; concreto interesse della società a sostituire il revisore, in quanto non più idoneo a svolgere l'incarico, come nel caso in cui insorga l'obbligo del bilancio consolidato; *factum principis* conseguente all'entrata in vigore di un mutamento normativo che potrebbe essere ritenuto idoneo a determinare la cessazione anticipata di detto incarico di revisione, ovvero impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti, nonché, ragionevolmente, cause di incompatibilità).

Per quanto concerne le modalità di esercizio della revoca, occorrerà innanzitutto fare riferimento all'art. 13, comma 7, Decreto, che prevede a carico del revisore e della società revisionata l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e, in caso di EIP, a Consob, l'intervenuta revoca. In caso di società controllata di quotata, in presenza dell'attuale quadro normativo, detta comunicazione dovrà essere inviata sia al MEF, sia alla Consob. Inoltre, in attesa di ulteriori indicazioni che saranno contenute nel regolamento del MEF, anche al fine di assicurare un contraddittorio in ordine alla revoca, sarà senz'altro opportuno continuare ad applicare le formalità richiamate dall'art. 146 Regolamento Emittenti (parere del collegio sindacale ed osservazioni del revisore uscente, entrambi redatti per iscritto, attivazione del procedimento di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che sottopone all'assemblea entrambe le posizioni espresse dall'organo di controllo e dal revisore). Quest'ultima disposizione, del resto, in virtù dell'art. 43, comma 2, Decreto, continua ad essere applicata, in quanto compatibile, fino a che non entreranno in vigore i provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del Decreto.

Per quanto attiene, invece, le dimissioni e la risoluzione consensuale, va precisato che tali ipotesi di interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale rappresentano una novità assoluta rispetto al regime previgente.

Secondo Assirevi, dunque, non sembra possibile fare ricorso a tali strumenti prima dell'emanazione del regolamento del MEF che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, Decreto, è chiamato a definire *ex novo* i casi e le modalità di esercizio delle dimissioni del revisore e della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione.

2.2) In caso di revoca per giusta causa, deve ritenersi che operi la *prorogatio* (come emerge dalla Relazione Illustrativa, ma non dal Decreto, che prevede la contestuale nomina di un nuovo revisore)?

In linea di principio, occorre considerare che il regime di *prorogatio* è espressamente previsto dall'art. 13, comma 6, Decreto con esclusivo riferimento all'ipotesi di dimissioni del revisore o di risoluzione consensuale dell'incarico. In effetti, l'art. 13, comma 3, Decreto prevede che, in caso di revoca del revisore, l'assemblea debba contestualmente (e non tempestivamente, come invece previsto dal comma 6 con riferimento a dimissioni e risoluzione consensuale) conferire l'incarico ad un altro revisore.

Ad avviso di Assirevi, e salvo diversa previsione in sede di futuri regolamenti del MEF, si potrebbe ritenere che, una volta intervenuta la deliberazione di revoca del revisore, quest'ultimo non possa che prenderne atto ed interrompere anticipatamente l'incarico. Inoltre, va considerato che valutazioni in ordine all'efficacia o meno di una delibera assembleare di revoca intervenuta senza la contestuale nomina del nuovo revisore non possono ritenersi di competenza del revisore.

2.3) In caso di *prorogatio* a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 13, comma 6, Decreto, si può ritenere che l'incarico di revisione si estingua in modo automatico una volta decorsi sei mesi dalla causa di cessazione anticipata?

Sul punto, Assirevi ritiene che, al termine del periodo dei sei mesi di *prorogatio*, l'incarico sia da intendersi automaticamente estinto. Del resto, la stessa previsione di un termine massimo di durata della *prorogatio* è finalizzata proprio a porre un preciso limite temporale alla permanenza del revisore nell'incarico a seguito della sua cessazione anticipata.

2.4) Durante la *prorogatio* conseguente ad un'ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale il revisore può essere chiamato ad esprimersi su bilancio / relazione semestrale / ovvero altra situazione patrimoniale di riferimento?

Ad avviso di Assirevi, anche durante la *prorogatio* il revisore è tenuto ad esprimersi, ogniqualvolta ciò sia richiesto nell'esecuzione dell'incarico di revisione legale. Appare opportuno, tuttavia, rilevare che nel caso in cui le dimissioni del revisore o la risoluzione consensuale del rapporto di *audit* siano determinate dalla mancanza del requisito di indipendenza in capo al revisore, la capacità di quest'ultimo di esprimersi sui bilanci annuali o semestrali potrebbe risultare compromessa.

Per completezza, va poi ricordato che gli incarichi conferiti in via volontaria (ad esempio nell'ambito di attestazioni sul rispetto di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento, sulle verifiche svolte sui costi di ricerca e sviluppo e la sottoscrizione della dichiarazione IVA ai fini della compensazione dei crediti IVA) al soggetto già incaricato della revisione legale sono svincolati dalla cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale e, in linea di principio, nell'ipotesi di interruzione anticipata dell'incarico di revisione, proseguirebbero secondo i relativi termini contrattuali.

Sarebbe dunque opportuno inserire negli accordi che regolano tali attività di natura volontaria apposite clausole che prevedano la possibilità di interrompere anticipatamente anche detti rapporti contrattuali, in caso di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale.

2.5) In assenza di una normativa transitoria sul riallineamento degli incarichi e alla luce delle modifiche apportate alla disciplina della revoca per giusta causa, quali sono gli strumenti che possono essere adottati? E' ipotizzabile una revoca per giusta causa al fine di allineare le scadenze delle società controllate a quella della controllante e per uniformare la nomina del revisore legale?

Per le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con società quotate che non siano EIP, ai sensi dell'art. 16, comma 1, è ancora applicabile, nella fase transitoria, l'art. 152 RE, che permette il riallineamento della durata degli incarichi. Sul punto si rimanda a quanto precisato nella risposta 6A) dell'Informativa alle Associate n.151 *"Prime questioni interpretative sull'applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* emessa in data 29 aprile 2011.

Per le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con società quotate che siano divenute EIP ai sensi dell'art. 16, comma 1 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto, si rimanda a quanto precisato nella risposta 6B) dell'Informativa alle Associate n. 151 *"Prime questioni interpretative sull'applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* emessa in data 29 aprile 2011.

Da ultimo, le società appartenenti al gruppo di un EIP diverso da una società quotata sembrano, ad avviso di Assirevi, non poter ricorrere alla disciplina transitoria dell'art. 43, comma 2, Decreto, che si applica espressamente alle sole società appartenenti a gruppi quotati, e dunque non sono soggette alla disciplina dell'art. 152 RE.

In ogni caso, ove non sia applicabile l'art. 152 RE, eventuali esigenze di allineamento temporale degli incarichi possono essere gestite facendo ricorso alla revoca per giusta causa (cfr. *supra* punto 2.1) ovvero, a seguito dell'emanazione del regolamento del MEF, mediante le dimissioni o la risoluzione consensuale dell'incarico, nei casi disciplinati dalla normativa secondaria.

Anche Assonime ha ipotizzato che l'esigenza di riallineamento degli incarichi possa essere considerata come un caso di revoca per giusta causa (cfr. Circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010, pag. 37).

3) DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE. RAPPORTI TRA REVISORE ENTRANTE E REVISORE USCENTE (ART. 9 DECRETO)

Con riferimento all'art. 9, commi 1 e 2, Decreto, in assenza di disposizioni che specifichino le modalità di applicazione della norma in questione, possono valere i principi di riferimento contenuti nei Principi di Revisione n. 200 e n. 220? Si può prendere in considerazione la stesura di regole comportamentali in merito?

Con riferimento a questo tema, Assirevi ribadisce la propria posizione espressa nel Documento di ricerca n. 158, in ragione del quale, in attesa dell'approvazione dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e di segreto professionale di cui all'art. 9, comma 1, Decreto, restano validi i principi etici contenuti nei principi di revisione emessi dal CNDCEC e raccomandati dalla Consob.

Più in particolare, con riferimento allo scambio di informazioni tra il revisore uscente e il nuovo revisore e ai loro rapporti, il Documento di ricerca sopra menzionato indica, quali principi da osservare, i principi di revisione n. 200 e n. 510.

Si rileva, inoltre, come sia l'art. 9, comma 2, Decreto sia il Documento di ricerca n.158 si riferiscano ai rapporti che si instaurano fra il revisore uscente ed il nuovo revisore in seguito al conferimento del nuovo incarico.

Potrebbe invece essere opportuno trasporre all'interno dei principi di futura emanazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, Decreto le norme comportamentali cui devono attenersi nella fase antecedente al conferimento dell'incarico il revisore in carica e i revisori invitati a formulare la proposta per il conferimento del nuovo incarico. Si evidenzia, a tale proposito, come tali norme comportamentali siano espressamente disciplinate all'interno del *Code of Ethics* emanato dall'IFAC ai paragrafi 210.9-210.14. Appare quindi ragionevole, in attesa dei principi deontologici di futura emanazione, seguire quanto previsto anche da detto *standard* internazionale.

La posizione assunta da Assirevi sul punto è conforme a quella ribadita da Assonime nella Circolare n. 16/2010, secondo cui l'art. 9 Decreto prevede espressamente l'obbligo di cooperazione tra i soggetti che si succedono nell'incarico, privilegiando la qualità della revisione sugli altri interessi coinvolti, compreso quello a conservare la riservatezza sulle informazioni acquisite. Anche secondo Assonime, inoltre, troverebbe ancora applicazione il Principio di Revisione n. 200 (cfr. Circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010, pag. 43).

4) **INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ (ARTT. 10 E 17 DECRETO)**

4.1) **Fino all'entrata in vigore dei principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal MEF, sentita la Consob, ovvero emanati dal MEF, sentita la Consob (art. 10, comma 12, Decreto), continuano ad applicarsi l'art. 2409-*quinquies* cod. civ. (abrogato dal Decreto) e il Principio di Revisione n. 100?**

In ragione di quanto disposto dall'art. 43, comma 1, Decreto, l'art. 2409-*quinquies* cod. civ., benché abrogato, continua a trovare applicazione sino a che non entrerà in vigore il regolamento che verrà emanato dal MEF in tema di indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale. Inoltre, per i soggetti che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, si attenevano al Principio di Revisione n. 100 (vale a dire per le società di revisione iscritte all'Albo Speciale tenuto dalla Consob), si ritiene che tale principio debba continuare ad essere applicato.

Assirevi, pur consapevole della presenza di diverse interpretazioni al riguardo, ritiene poi, in un'ottica di uniformità delle regole e di parità di trattamento degli operatori, che il Principio di Revisione n. 100 trovi applicazione anche ai soggetti che non si attenevano a tale standard prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Per considerazioni più ampie sull'applicabilità dei principi di revisione nel regime transitorio si rinvia al Documento di ricerca n. 163.

4.2) **Per gli EIP, dopo l'entrata in vigore del Decreto, il complesso normativo che disciplina l'indipendenza del revisore legale sarà rappresentato da: art. 10 Decreto + Principio di Revisione n. 100 + art. 17 Decreto + disposizioni del Regolamento Emittenti (che saranno poi sostituite dal nuovo regolamento Consob)?**

Al riguardo, in primo luogo, risultano senz'altro applicabili agli EIP gli artt. 10 e 17 del Decreto. Nello stesso senso si è espressa anche Assonime nella Circolare n. 16/2010 (pagg. 84 e 85).

Con riguardo all'applicabilità del Principio di Revisione n. 100 durante il regime transitorio si rinvia a quanto già osservato al precedente punto 4.1.

Per quanto riguarda l'applicabilità del Regolamento Emittenti nella fase transitoria, possono prospettarsi due differenti approcci interpretativi:

- i) il Regolamento Emittenti si applica solo agli EIP che prima del Decreto avevano incarichi *ex TUIF*.

L'art. 43, comma 2, Decreto infatti, espressamente afferma che le *“disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob”*.

Dal momento che prima del Decreto le disposizioni del Regolamento Emittenti non trovavano applicazione con riferimento agli incarichi diversi da quelli sopra richiamati, parrebbe difficilmente sostenibile, secondo questa interpretazione, che le stesse possano continuare ad applicarsi a società che, in precedenza, non applicavano tali disposizioni.

Va comunque considerato che tale conclusione comporterebbe la peculiare conseguenza di avere, nel regime transitorio, EIP (e società del relativo gruppo) disciplinati, con riferimento alle tematiche di indipendenza, in modo diverso a seconda che in precedenza siano stati o meno assoggettati al TUIF;

- ii) il Regolamento Emittenti si applica anche agli EIP che prima del Decreto avevano incarichi *ex Vietti*. Nel caso contrario, ci si verrebbe a trovare nella peculiare situazione in cui gli EIP non sarebbero sottoposti tutti alla medesima disciplina in tema di indipendenza. Occorre infatti considerare che le disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di incompatibilità sono state emanate in attuazione della delega attribuita a Consob con l'art. 160, comma 1-*bis*, del TUIF. Tale articolo del TUIF è stato abrogato dal Decreto ma analoga delega a Consob per disciplinare i temi di indipendenza è ora contenuta nell'art. 17, comma 2, del Decreto. Si può pertanto pervenire ad una diversa lettura dell'art. 43, comma 2, del Decreto. Le disposizioni del Regolamento Emittenti si applicavano agli incarichi di revisione soggetti all'art. 160 del TUIF e pertanto nel periodo transitorio tali disposizioni *“emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob nelle corrispondenti materie”*. Non vi è dubbio che le disposizioni del Regolamento Emittenti siano *“compatibili”* con la disciplina dell'indipendenza introdotta dal Decreto e che la *“materia”* che sarà trattata nel regolamento Consob previsto dal comma 2 dell'art. 17 del Decreto sia *“corrispondente”* a quella trattata nel Regolamento Emittenti. E' pertanto ragionevole ritenere che le disposizioni del Regolamento Emittenti che *“ante Decreto”* si applicavano a tutti gli incarichi di revisione soggetti all'art. 160 del TUIF si applichino (*“continuano ad essere applicate”*) a tutti gli incarichi che *“post Decreto”* sono soggetti all'art. 17 del Decreto. Diversamente, come sopra evidenziato, si finirebbe per concludere che ai nuovi EIP non già in precedenza soggetti al TUIF si applichi l'art. 17 del Decreto con l'eccezione però del comma 2 per la cui applicazione si dovrebbe invece attendere l'emanazione del regolamento Consob, ovvero l'aggiornamento da parte di Consob delle disposizioni oggi contenute nel Regolamento Emittenti.

5) PRINCIPI DI REVISIONE (ART. 11 DECRETO)

- 5.1) **L'art. 11, comma 3, Decreto, secondo cui fino all'adozione dei principi di revisione internazionali la revisione deve essere svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e da ordini professionali e dalla Consob, deve essere coordinato con l'art. 43, comma 3, Decreto che, per il regime transitorio, fa riferimento ai soli principi emanati dell'art. 162, comma 2, lett. a), TUIF. La norma va interpretata nel senso che trovano applicazione solo i principi CNDCEC approvati da Consob? Il dubbio interpretativo si pone con particolare riferimento al Principio di Revisione n. 002. Con riferimento all'art. 11, comma 1, Decreto, in attesa che la Comunità Europea adotti i principi "ISA Clarity", a quali principi occorre fare riferimento nello svolgimento dell'attività di revisione legale?**

Sul punto si faccia riferimento a quanto sostenuto nel Documento di ricerca n. 163 in tema di principi di revisione, nel quale Assirevi, in virtù dell'art. 43, comma 3, Decreto, ha ribadito l'applicabilità a tutti gli incarichi di revisione nella fase transitoria dei principi di revisione emanati da Consob, sentito il CNDCEC, ai sensi dell'art. 162, lett. a), TUIF. Anche Assonime ha assunto sul punto una posizione analoga, secondo cui, fino all'adozione dei principi di revisione internazionali, la revisione dovrebbe essere svolta in conformità ai principi di revisione attualmente esistenti, elaborati da CNDCEC e Consob (cfr. Circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010, pag. 52).

- 5.2) **Il riferimento attualmente contenuto nelle lettere d'incarico e nelle relazioni di revisione ai principi di revisione del CNDCEC approvati dalla Consob, come indicato nel Documento di ricerca Assirevi n. 157, può essere ancora mantenuto?**

Con particolare riferimento alla predisposizione della relazione di revisione, Assirevi ritiene opportuno che, in attesa del recepimento in Italia dei principi di revisione internazionali e dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 11 Decreto, le società di revisione, nell'emissione delle relazioni, continuino a fare riferimento alle fonti professionali sino ad ora utilizzate.

In particolare, per le relazioni di revisione emesse ai sensi dell'art. 14 del Decreto, occorre fare riferimento *"ai principi per la revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob"*; per le relazioni di revisione emesse ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto (Enti di Interesse Pubblico) si farà riferimento *"ai principi e i criteri per la revisione raccomandati dalla Consob"*. Per maggiori dettagli sul punto si rinvia al Documento di ricerca n. 157 *"La relazione di revisione sul bilancio"*. Il riferimento *"ai principi e i criteri per la revisione raccomandati dalla Consob"* deve ritenersi valido anche per le società che precedentemente all'entrata in vigore del Decreto erano sottoposte alla disciplina degli artt. 165 e 165-bis. TUIF. Assirevi ritiene infatti che tale soluzione sia innanzitutto conforme ad una corretta interpretazione dell'art. 43, comma 2, Decreto in virtù del quale gli artt. 165 e 165-bis TUIF, benché abrogati, continuano ad essere applicati sino all'entrata in vigore dei regolamenti emanati da Consob ai sensi del Decreto.

La posizione prospettata, inoltre, si pone in continuità con la normativa anteriore all'entrata in vigore del Decreto, che prevedeva una disciplina uniforme per gli emittenti quotati e le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con gli stessi. Del resto, non può escludersi che, in virtù della delega prevista dall'art. 16 Decreto, la Consob non scelga di qualificare anche le suddette società come Enti di Interesse Pubblico. In presenza di tali incertezze interpretative l'interpretazione sopra richiamata risulta maggiormente tutelante anche per il mercato e, dunque, preferibile.

6) RELAZIONE DI REVISIONE (ART. 14 DECRETO)

Anche dopo l'entrata in vigore del Decreto è possibile che alcuni incarichi vengano svolti a titolo volontario. Come dovranno essere modificate le relazioni di revisione aventi ad oggetto tali incarichi?

Secondo Assirevi, nelle relazioni di revisione per incarichi volontari è opportuno chiarire espressamente che la revisione non viene svolta ai sensi del Decreto. Sul punto si rinvia al modello di relazione di cui all'Allegato A/10 del Documento di ricerca n. 157.

7) RAPPORTI CON REVISORI DI PAESI TERZI (ART. 14 DECRETO)

Come deve essere interpretato l'art. 14, comma 7, Decreto nella parte in cui dispone che il revisore legale incaricato della revisione del bilancio consolidato debba conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro svolto da revisori dei Paesi terzi *“o, in alternativa”*, debba concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione? In particolare, si tratta di un'alternativa lasciata alla valutazione del revisore legale incaricato della revisione del bilancio consolidato oppure l'accesso diretto è ipotizzabile solo nel caso in cui il revisore del Paese Terzo sia impossibilitato a trasmettere le proprie carte di lavoro a causa di specifici ostacoli in tal senso?

Assirevi deve rilevare che il dato normativo dell'art. 14, comma 7, Decreto non fornisce elementi sufficienti per risolvere in via definitiva la questione. Neppure la Relazione Illustrativa del Decreto offre spunti utili al riguardo.

In termini pratici, anche al fine di evitare la creazione di barriere all'ingresso per nuovi revisori e oneri connessi alla conservazione delle carte di lavoro eccessivamente gravosi, Assirevi ritiene che la norma in commento preveda una alternativa lasciata alla valutazione del revisore incaricato della revisione del bilancio consolidato. Tale soluzione appare confermata anche dal tenore letterale dell'art. 27, lett. c), Direttiva 2006/43/CE che, nel definire le modalità con le quali il revisore di gruppo deve garantire la consegna alle Autorità di vigilanza delle carte di lavoro predisposte da revisori di Paesi terzi, prevede tre diverse alternative. La norma citata, infatti, dispone che *“il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna”*.

8) ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 16 DECRETO)

Cosa si intende per istituti di pagamento ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, di cui all'art. 16, comma 1, lett. n), Decreto?

Ai sensi della Direttiva 2007/64/CE è istituito di pagamento una persona giuridica che è stata autorizzata da uno Stato Membro a prestare ed eseguire in tutta la Comunità i servizi di pagamento individuati nell'allegato alla Direttiva stessa (ad esempio, servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, ovvero servizi che permettono prelievi in contante o l'esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento, o ancora tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; ecc.).

La Direttiva 2007/64/CE è stata recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 11/2010, in vigore a partire dal 1 marzo 2010, che ha, tra l'altro, introdotto nel D.Lgs. n. 385/1995 (TUB) un nuovo Titolo V-ter rubricato, per l'appunto, “Istituti di pagamento”.

La Direttiva 2007/64/CE è stata recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 11/2010, in vigore a partire dal 1 marzo 2010, che ha, tra l'altro, introdotto nel D.Lgs. n. 385/1995 (TUB) un nuovo Titolo V-*ter* rubricato, per l'appunto, "Istituti di pagamento". All'interno di tale titolo, l'art. 114-*septies* ("Albo degli istituti di pagamento") prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali. L'Albo degli Istituti di Pagamento è stato recentemente istituito.

9) MODIFICHE AL CODICE CIVILE (ART. 37 DECRETO)

- 9.1) **L'art. 37, comma 9, Decreto ha abrogato l'art. 2409-*quinquies* cod. civ., che tuttavia continua a rimanere applicabile in via transitoria ai sensi dell'art. 43, comma 1, Decreto. Si può ritenere quindi applicabile anche l'art. 2399 cod. civ. richiamato dall'art. 2409-*quinquies* cod. civ. e peraltro non abrogato dal Decreto?**

Assirevi ritiene che anche l'art. 2399 cod. civ. sia da ritenersi applicabile nella fase transitoria. Sul punto si rinvia anche al quesito 4.1.

- 9.2) **Con riferimento alla revisione nelle S.r.l., il penultimo comma del novellato art. 2477 cod. civ., che richiama l'applicabilità delle disposizioni dettate per le S.p.A., è da intendersi nel senso che la revisione delle S.r.l. che presentano i requisiti previsti al secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ. non può essere svolta dal Collegio Sindacale? Oppure la norma deve essere interpretata nel senso che la scelta resta demandata allo statuto?**

L'art. 2477 cod. civ., anche nella versione modificata in sede di entrata in vigore del Decreto, prevede l'attribuzione automatica della revisione al collegio sindacale. La nomina di un revisore esterno deve quindi essere espressamente prevista dallo statuto. In tal senso si sono espresse altresì Assonime (cfr. Circolare n. 16 del 3 maggio 2010, pag. 14) e Confindustria (cfr. Circolare n. 19296 del 12 aprile 2010, pag. 4).

Tale meccanismo risulta diametralmente opposto rispetto a quello prescritto dall'art. 2409-*bis* cod. civ. per le S.p.A.. Per queste società, infatti, l'affidamento della revisione ad un revisore esterno rappresenta una regola, che può essere derogata solo in presenza di una espressa previsione statutaria.

In ogni caso, qualora sussista l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, pur in presenza di interpretazioni divergenti, Assirevi ritiene che anche per le S.r.l. dovrebbe prevalere il divieto di affidare l'incarico di revisione al Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*bis*, secondo comma, cod. civ., per le S.p.A..

- 9.3) **Le modifiche apportate agli artt. 2447-*ter*, 2465, 2441 e 2501-*bis* cod. civ. rendono possibile che le attività contemplate da tali norme siano svolte anche da revisori individuali iscritti nel nuovo Registro Unico (e non più soltanto dalle società di revisione)?**

Assirevi ritiene che i revisori individuali iscritti al Registro Unico possano svolgere anche le attività di cui agli artt. 2447-*ter*, 2465, 2441 e 2501-*bis* cod. civ..

- 9.4) **La nuova formulazione dell'art. 2441, comma 4, cod. civ. (esclusione del diritto di opzione per le società quotate nel limite del 10% del capitale sociale preesistente), che fa riferimento al “*revisore legale*” e alla “*società di revisione legale*”, apre la possibilità di assegnare l'incarico a soggetti diversi da quello incaricato della revisione?**

Ad avviso di Assirevi tale possibilità sembra doversi escludere.

3 MAGGIO 2011

Il presente Quaderno è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro VIII Direttiva, così composto:

Mario Boella	(Assirevi)
Simona Cremonesi	(KPMG S.p.A.)
Stefano Azzolari	(KPMG S.p.A.)
Massimiliano Bonfiglio	(Reconta Ernst & Young S.p.A.)
Gianmario Crescentino	(Deloitte & Touche S.p.A.)
Dionigi Crisigiovanni	(Baker Tilly Consulaudit S.p.A.)
Maurizio Donvito	(PricewaterhouseCoopers S.p.A.)
Alessandro Gigliarano	(BDO S.p.A.)
Fabio Mischi	(Reconta Ernst & Young S.p.A.)
Luigi Nisoli	(Deloitte & Touche S.p.A.)
Angelo Pascali	(KPMG S.p.A.)
Luisa Polignano	(KPMG S.p.A.)
Alessandro Repetto	(Deloitte & Touche S.p.A.)
Enrica Rimoldi	(Reconta Ernst & Young S.p.A.)
Simone Scettri	(Reconta Ernst & Young S.p.A.)
Silvia Sgalla	(Mazars S.p.A.)
Vitaliano Tamborini	(PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

e con la collaborazione di Aldo Sacchi, Nicoletta Mazzali, Patrizia Paolini, Elena Squintani dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati.

ORGANI SOCIALI ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGN Serca S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Consulaudit S.p.A.; BDO S.p.A.; Bompani Audit S.r.l.; Deloitte & Touche S.p.A.; Iter Audit S.r.l.; KPMG S.p.A.; Mazars S.p.A.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Reconta Ernst & Young S.p.A.; Revisa S.r.l.; RIA & Partners S.p.A.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)	Stefano Azzolari	KPMG S.p.A.
Gianmario Crescentino	Giuseppe Pedone	Deloitte & Touche S.p.A.
Mario Fantechi	Enrico Minetti	Bompani Audit S.r.l.
Giancarlo Pizzocaro	Fabrizio Brugora	RIA & Partners S.p.A.
Eliseo Piana	Michele Riva	PKF Italia S.p.A.
Bruno Piazza (VP e T)	Edoardo Beccaro	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.
Paolo Scelsi	Alessandro Gigliarano	BDO S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Fabio Mischi	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Maurizio Lonati	Fabrizio Piva	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Del Bianco	Vincenzo Miceli	Mazars S.p.A.

(P) Presidente
(VP) Vice Presidente
(T) Tesoriere

ASSIREVI

Assirevi, Associazione Italiana Revisori Contabili, è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980.

Attualmente Assirevi riunisce 14 delle 21 società di revisione iscritte all'Albo Consob che svolgono attività di revisione per la quasi totalità della capitalizzazione di Borsa Italiana.

I professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle associate sono circa 6000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (delle norme etico professionali, delle norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e delle norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, si impegna nella risoluzione di problematiche di interesse generale per l'attività di revisione e di problemi di carattere professionale, giuridico e fiscale di comune interesse degli associati.

In tale contesto, coopera con gli organismi professionali, con la Consob e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

In conseguenza, promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso gli associati attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.

*finito di stampare
nel mese di maggio 2011*

3LB srl
Osnago (Lc)